

Servitù ed emancipazione

Francesco Panero

1. Premessa

Per affrontare adeguatamente il tema della servitù e dell'emancipazione personale negli ultimi secoli del medioevo è innanzitutto opportuno definire la condizione giuridica del servo bassomedievale. Come è ben chiaro a tutti, la condizione servile medievale non corrisponde immediatamente allo status di coloro che prestano un servizio. Infatti i servitori domestici, i *famuli* dei laboratori artigianali, il 'famulato' rurale sono rappresentati da categorie di persone che per la maggior parte sono di condizione personale libera.

D'altronde, fin dall'antichità – ed è così per tutto il medioevo – il termine *servus* non si intende derivato dal verbo «servire», ma da *servare*, «salvare», «conservare in vita», dal momento che la *servitus* era perlopiù una conseguenza delle guerre e, secondo la retorica classica grazie al livello di civiltà raggiunto dai Romani e da altre popolazioni antiche – come, fra gli altri, ricorda Irnerio¹ –, i prigionieri di guerra anziché essere uccisi erano 'salvati' e ridotti nello stato di *servitus*, che solitamente traduciamo con «schiavitù», quantunque i livelli di dipendenza non libera oscillassero tra una schiavitù propriamente detta (che considerava l'uomo una merce o un animale da lavoro) e forme di servitù perpetua che a seconda delle epoche

¹ IRNERII *Summa Institutionum*, a cura di G.B. Palmieri, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, I/2, Bologna 1913, pp. 6-8.

e dei luoghi consideravano il *servus* un essere umano, addirittura con limitate autonomie economiche, quantunque per tutti i *servi* la dipendenza fosse ereditaria.

La dipendenza ereditaria, trasmissibile per via materna e paterna nel basso medioevo, è dunque la principale caratteristica del *servus* e di coloro che, pur denominati in diversi altri modi, come vedremo, non sono designati come *hominēs* (senza altra qualifica), oppure *rustici*, *enphiteotae*, *massarii*, *manuales*, *mansenghi*, *operarii*, che invece sono tutti dipendenti di condizione personale libera. Per questi ultimi potremo parlare di emancipazione sul piano economico e dal punto di vista antropologico, quando vi sia un miglioramento delle condizioni effettive di vita, mentre per i *servi* il concetto di emancipazione coniuga tanto la condizione giuridica personale quanto quella economica. Pertanto il tema andrà affrontato sia osservando gli atti formali posti in essere per liberare i *servi* dalla dipendenza ereditaria, sia guardando ai diritti acquisiti di fatto dai non-liberi e alle iniziative di 'autoemancipazione'.

2. L'emancipazione servile attraverso manumissioni e affrancazioni

La principale forma di emancipazione di un *servus* si realizzava solitamente tramite un atto giuridico di manumissione. Come scrive ancora Irnerio, «manumissio autem est libertatis datio, nam libertatem dando a manu dicor dimittere»². Tuttavia nel codice di Giustiniano si precisa che di norma la liberazione del *servus* avveniva per lo più in modo parziale, essendo condizionata dall'obbligo dell'ossequio perpetuo del liberto all'antico *dominus*, che diventava patrono del liberto. Quindi in tale situazione siamo in presenza di un'emancipazione giuridica parziale. Per attribuire la libertà piena al liberto, secondo il diritto giustiniano era necessario precisare nell'atto scritto di *manumissio* che il *dominus* concedeva la *libertas romana* e contestualmente rinunciava a ogni forma di *iuspatronatus*, che normalmente presupponeva diritti di successione nei confronti del liberto e percezione di servizi perpetui a carico del liberto condizionato e dei suoi discendenti³. Il liberto condizionato, in altre parole, per ottenere la libertà piena avrebbe dovuto essere nuovamente manumesso secondo la formula sopradescritta.

Lo storico che non si preoccupi di distinguere la manumissione condizionata da quella *pleno iure* non coglierebbe gli effetti dell'atto e potrebbe anche finire per concludere erroneamente – come è stato fatto da alcuni studiosi – che la manumissione non è altro che una formalità, che tutt'al più attribuisce qualche privilegio economico all'ex servo, ma non ne cambia la sostanza della dipendenza, che effettivamente, nel caso dei liberti condizionati, continuava a essere ereditaria. Per esempio, Dominique Barthélemy ritiene che nel Vendômois, durante i secoli XI e XII, la maggior parte delle manumissioni fossero condizionate, poiché molti liberti diventavano poi dipendenti di enti ecclesiastici, sottoponendosi a un atto formale di autoasservimento; ciò che in realtà essi non avrebbero

² Ivi, p. 9.

³ F. PANERO, *Schiavi, servi villani nell'Italia medievale*, Torino 1999, p. 305, nota 3.

potuto fare se non fosse precedentemente intervenuta una manumissione completa a sciogliere i legami di dipendenza perpetua nei confronti dei precedenti signori⁴. È dunque il contenuto del documento che di volta in volta ci consente di valutare appieno gli effetti dell'emancipazione del *servus*.

L'insieme della documentazione disponibile ci orienta a osservare che in Italia le manumissioni piene – rispetto a quelle condizionate che producevano lo status aldionale o quello simile alla 'parentela artificiale', previste dall'editto di Rotari⁵ – si diffusero in particolare a partire dalla prima metà del secolo VIII, dopo l'estensione, da parte di re Liutprando, degli effetti della liberazione piena anche alla *manumissio circa sacrum altare*⁶. Successivamente, con Astolfo, il *dominus* poteva in realtà riservarsi durante la propria vita il *servitium* del manumesso, procrastinando la libertà piena dei liberti e dei loro discendenti, ma il combinato disposto delle due leggi favorì senza dubbio le liberazioni *pleno iure*. Una riprova sta nel fatto che dall'età carolingia in poi diminuiscono progressivamente nella documentazione sia le attestazioni di manumissioni che portavano allo stato aldionale, sia quelle relative ai liberti condizionati secondo le leggi romana e salica (che determinavano lo status dei *colliberti* e dei *liti*). Dalla fine del secolo XII – e così arriviamo al periodo che più ci interessa – la presenza di liberti condizionati sostanzialmente scompare dalla documentazione scritta, lasciando soltanto tracce isolate in alcune regioni italiane⁷.

Solo in Sardegna – forse a causa del relativo isolamento della regione e per la scarsa diffusione del nuovo 'servaggio postirneriano' – nel secolo XII è dato di trovare nei condaghi attestazioni di *colliberti*, spesso equiparati ai *servi*. Si tratta apparentemente di una contraddizione in quanto gli effetti positivi delle manumissioni condizionate qui sembrerebbero cancellati dalla forte presenza di *servi*, che avevano conseguito di fatto molti dei diritti dei *colliberti*. Ciò ha suscitato perplessità e interpretazioni articolate in studiosi come Solmi, Pistarino, Meloni, Fois, Simbula, Soddu, Sciascia e altri ancora⁸. Anche alla luce di con-

⁴ D. BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme de l'an Mil au XIV^e siècle*, Paris 1993, pp. 40-47, 474-505.

⁵ *Edictus Rothari*, in *Leges Langobardorum (643-866)*, a cura di F. Beyerle, Witzzenhausen 1962, p. 59, cap. 224; p. 63, cap. 235.

⁶ E. CORTESE, «*Thinx, garethinx, thingatio, thingare in gaida et gisil*». *Divagazioni longobardistiche in tema di legislazione, manumissione dei servi, successioni volontarie*, in *Studi in memoria di M.E. Viora*, Roma 1990, pp. 286-290; C.G. MOR, *La «manumissio in ecclesia»*, «Rivista di storia del diritto italiano», I (1928), pp. 80-88; G. ROSSETTI, *I ceti proprietari e professionali: status sociale, funzioni e prestigio a Milano nei secoli VIII-X, I, L'età longobarda*, in *Atti del X Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 settembre 1983)*, Spoleto 1986, pp. 183-197.

⁷ F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018, pp. 74-79, 106-110. Cfr. A. BARBERO, *Liberti, raccomandati, vassalli. Le clientele nell'età di Carlo Magno*, «Storica», V (1999), pp. 7-60.

⁸ Per i riferimenti a tutti questi autori cfr. P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna nel basso Medioevo*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali. Dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, a cura di R. Lluch

fronti con altre aree europee, si può ritenere che pur mantenendosi distinta la condizione giuridica dei dipendenti⁹, era facile «confondere i *colliberti* (tenuti a prestazioni di natura ereditaria verso i propri *domini*) e i *servi* isolani, che dal canto loro, nella prima metà del secolo XII, oltre a possedere beni mobili e terre in concessione – indizio sicuro di una emancipazione economica in atto –, avevano ormai il diritto di scegliere liberamente il proprio domicilio, pur mantenendosi intatto il rapporto personale di subordinazione perpetua ai propri signori, che li consideravano quindi *servi foranei* (vale a dire *servi forestieri*)»¹⁰. Essi potevano inoltre unirsi in matrimonio con *colliberti* e liberi, e in qualche caso potevano testimoniare in tribunale (segno, questa volta, di una parziale emancipazione sul piano giuridico)¹¹. Oltretutto, i signori fondiari, per valorizzare il lavoro servile in un sistema di accentuato frazionamento dei diritti sulle persone – conseguente a matrimoni misti e a unioni fra *servi* e *colliberti* soggetti a proprietari diversi –, tendevano a considerare prioritariamente la quantità di opere prestate dai dipendenti¹² rispetto alla condizione giuridica degli stessi.

In ogni caso, le due categorie di dipendenti – *servi* e *colliberti* (ovverosia, *liberti condizionati*, ricordiamolo) – avrebbero continuato a vivere in una situazione di subordinazione ereditaria fino a quando non fossero intervenute una manumissione *pleno iure* oppure forme di obliterazione della condizione di subordinazione perpetua con il tacito consenso dei signori o, ancora, fughe o atti di ‘autoemancipazione’ palese o surrettizia da parte di questi stessi dipendenti.

Come si è detto, ciò ha fatto ritenere, erroneamente, a uno storico come Dominique Barthélemy che la manumissione non servisse ad altro se non a rompere un legame ereditario per poi crearne uno nuovo con un altro signore¹³. In

Bramon *et al.*, Cherasco 2015, pp. 361-397. Cfr. poi l'interessante studio di A. SCIASCIA, *Il lessico dei rapporti di dipendenza libera e servile nella società rurale dell'Europa mediterranea bassomedievale: Sardegna e Catalogna a confronto*, tesi di dottorato, tutor P.F. Simbula, Università di Sassari, 2020.

⁹ A. MARONGIU, *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 29-35.

¹⁰ PANERO, *Forme di dipendenza rurale*, pp. 72-73.

¹¹ *Il condaghe di S. Pietro di Silki*, a cura di G. Bonazzi, Cagliari 1900, p. 26, doc. 95; p. 54, doc. 224; p. 76, doc. 317; *I condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di Bonarcado*, a cura di E. Besta e A. Solmi, Milano 1937, p. 147, doc. 74; G. MELONI, A. DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli 1994, p. 164. Cfr. anche B. FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi nelle campagne della Sardegna giudicale (secc. XII-XIV)*, in *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, a cura di G. Cherubini, Roma 1994, p. 249; SIMBULA, SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna*.

¹² Mi pare si possa trarre questa conclusione dal fatto che il riferimento ai *servi* e ai *colliberti* non avveniva tanto sulla base dell'individuo quanto piuttosto in relazione alla quantità di opere prestate: così al dipendente *integru* venivano richiesti quattro giorni di lavoro settimanale, al *latus* due giorni e al *pede* un giorno alla settimana; quando i diritti sui lavoratori erano maggiormente frazionati si faceva riferimento a *dies* su base mensile o annuale: MELONI, DESSI FULGHERI, *Mondo rurale*, pp. 84-88.

¹³ BARTHÉLEMY, *La société dans le comté de Vendôme*, pp. 40-45, 475-483: «l'affranchissement – ossia la manumissione, sarebbe corretto scrivere – ne sert qu'à rompre un lien de servage particulier et à consacrer le transfert à un nouveau maître (à une église, dans la documentation conservée) sous le même statut» (p. 483).

altre parole, secondo questa interpretazione si annullerebbe ogni differenza tra *servi* e *colliberti*, in quanto sarebbero tutti sottoposti a un medesimo 'statuto-quadro' servile, di volta in volta adattato, sul piano lessicale, alla situazione locale¹⁴.

Ciò che non consente di aderire all'interpretazione di Barthélemy, tuttavia, è soprattutto il fatto che i *colliberti* condizionati erano partecipi dei diritti della comunità dei liberi, come emerge chiaramente dalla documentazione sarda e come per l'area germanica hanno dimostrato gli studi di Karol Modzelewski¹⁵. Quest'ultimo studioso giustamente rileva che i *servi* altomedievali non erano 'soggetti di diritto' né quando erano colpevoli di un reato o vittime né quando fosse stata indispensabile la loro testimonianza su crimini commessi da terzi¹⁶. Invece i *liberti* condizionati godevano dei diritti connessi con i risarcimenti previsti dal *wergeld*¹⁷ e, quantunque dipendenti sotto tutela (come anche gli *aldii* longobardi), avevano una loro personalità giuridica ed erano responsabili sul piano penale¹⁸.

Nella prima metà del secolo XII i *colliberti* sardi erano pienamente integrati con i liberi sul piano giuridico e sociale: infatti nella comunità di residenza erano rappresentati da un medesimo procuratore/*mandatore*, avevano il diritto di testimoniare in tribunale, davano il loro consenso per la vendita di terre di uso comune ed erano chiamati come testi in atti privati¹⁹. Questi diritti portarono col tempo a una loro completa assimilazione con i dipendenti liberi.

Una delle ultime attestazioni di *libertini* (vale a dire *liberti* condizionati) relative all'Italia settentrionale riguarda un gruppo di contadini che nel 1178 i signori di Agliano cedettero alla giurisdizione della signoria del monastero di S. Barto-

¹⁴ Ivi, pp. 485-488. I *colliberti* sarebbero assimilabili ai *servi* anche per M. PARISSÉ, *Histoire et sémantique: de 'servus' à 'homo'*, in *Forms of servitude in Northern and Central Europe. Decline, Resistance and Expansion*, a cura di P. Freedman e M. Bourin, Tournhout 2005, pp. 19-56, a pp. 33-36 e pp. 52-53 per l'attestazione di un feudo condizionale in possesso di un *colliberto* (*fiscum coliberti*: in. XII sec.).

¹⁵ K. MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino 2008 (ed. orig. Warszawa 2004), pp. 182-185.

¹⁶ Il cap. 65 della legge salica riguarda la testimonianza dello schiavo rapito e portato oltremare (*Lex Salica*, a cura di K.A. Eckhardt, in *Monumenta Germaniae Historica, Legum*, I, t. IV/2, Hannover 1969, p. 107, cap. 65): «Perché le parole dello schiavo acquistassero valore di prova, questi le doveva ripetere tre volte, ogni volta a tre diversi testimoni credibili, cioè tre testimoni di condizione libera (*testes idonei*). Tutti questi testimoni uno dopo l'altro deponevano in tribunale su quanto avevano sentito dallo schiavo» (MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari*, pp. 179-180). Cfr. anche F. PANERO, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, «Nuova Rivista storica», LXXII (1988), pp. 551-582.

¹⁷ MODZELEWSKI, *L'Europa dei barbari*, pp. 182-194.

¹⁸ Ivi, p. 196.

¹⁹ *Il condaghe di S. Pietro di Silki*, p. 54, doc. 224; p. 76, doc. 317 (condaghe di S. Maria di Codrongiano, annesso al condaghe di Silki); *I condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di Bonarcado*, p. 58, doc. 122; p. 171, doc. 142. Cfr. SIMBULA, SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna*.

lomeo di Azzano d'Asti insieme con alcuni *servi*, dai quali erano dunque distinti sul piano giuridico²⁰.

3. Alcuni esempi di liberazioni collettive

Un percorso importante per l'emancipazione servile è rappresentato, nel basso medioevo, dalle manumissioni collettive, che in tutti i casi documentati sono manumissioni piene.

All'inizio del Duecento nel distretto comunale di Bologna, di fronte al numero assai ridotto di *servi* nelle campagne, i signori fondiari integrati nel governo del comune ottennero che fosse deliberata dalla città-stato l'esenzione fiscale per quei contadini liberi che avessero inteso sposare una *ancilla*: qui il diritto romano vigente imponeva di considerare senz'altro *servi* i figli di una *serva* sposata a un libero. Così nel giro di due/tre generazioni si passò da poche centinaia di *servi* a oltre seimila individui di condizione servile. È lecito pensare per queste famiglie servili insediate su un manso (*maxinatae*) alla realizzazione di un concreto miglioramento economico della dipendenza rispetto ai *servi* e alle *ancillae* impegnati nel servizio domestico, considerata la loro relativa autonomia economica; ma certamente non si trattava di una vera emancipazione in quanto sul piano giuridico per queste persone restava l'inferiorità denunciata dalla condizione servile, puntualmente registrata nel *Liber maxinatarum*²¹, uno strumento indispensabile al comune per sapere chi fosse esentato (ossia le *maxinatae*) dal pagamento dei tributi dovuti al comune stesso.

Circa mezzo secolo dopo, mutati gli equilibri politici con la crescita delle forze popolari, il comune di Bologna, per accrescere il numero di contribuenti deliberò di risarcire i proprietari di famiglie servili e di liberarne *servi et ancillae*, i quali da parte loro avrebbero rinunciato al peculio a favore dei *domini*. I *servi* liberati, evidentemente, conservavano le terre in concessione a tempo indeterminato, che consentivano loro di lavorare in autonomia e pagare le imposte comunali. Dunque per l'emancipazione dei *servi* bolognesi, avvenuta nel 1256-1257, fu necessario ricorrere a un atto oneroso di manumissione collettiva registrato in un nuovo libro, il *Liber Paradisus*²², un documento unico nel suo genere, che ci consente di conoscere i nomi di circa seimila *servi* del distretto bolognese, maschi e femmine, e quelli dei loro padroni. L'emancipazione dei *servi* bolognesi permetteva al comune di accrescere notevolmente il numero degli uomini soggetti a tassazione – infatti i

²⁰ *Le carte dell'abbazia di San Bartolomeo di Azzano d'Asti (952, 1151-1299)*, a cura di A.M. Cotto, G.G. Fissore e S. Nebbia, Torino 1997 (*Biblioteca storica subalpina*, 214), I, pp. 40-43, doc. 5, 11 ago. 1178.

²¹ Il *Liber maxinatarum* è andato perduto, essendo stato probabilmente distrutto a seguito della redazione del successivo *Liber Paradisus*: A.I. PINI, *La politica demografica 'ad elastico' di Bologna fra il XII e il XIV secolo*, in ID., *Città medievali e demografia storica*, Bologna 1996, pp. 105-148.

²² Cfr. la nuova edizione de *Il Liber Paradisus, con un'antologia di fonti bolognesi in materia di servitù medievale (942-1304)*, a cura di A. Antonelli, Venezia 2007 (alle pp. 151-152 le deliberazioni relative al risarcimento pagato dal comune di Bologna e alla rinuncia del peculio servile).

servi liberati erano registrati nel *Liber fumantum*, in cui erano iscritti tutti i contribuenti²³ –, sottraendo la giurisdizione sugli stessi ai signori fondiari del distretto, ma non risolveva del tutto il problema dell'abolizione del servaggio nel contado.

Infatti molti di questi *ex servi*, nonostante il divieto stabilito da una norma statutaria del 1257²⁴, negli anni successivi – soprattutto nel periodo delle lotte tra le fazioni dei Geremei e dei Lambertazzi (1274) – stipularono contratti agrari con i signori del contado impegnandosi *in perpetuum* a non abbandonare le terre avute in locazione. Ancora una volta il diritto romano applicato nella contrattualistica della regione favoriva la nascita di nuovi legami servili; legami non solo teorizzati dai glossatori, ma applicati attraverso gli atti notarili redatti sulla base dei formulari predisposti dai giuristi pratici postirneriani²⁵. Il comune di Bologna, pertanto, per non essere danneggiato nelle sue prerogative giurisdizionali intervenne nuovamente, nel 1282, per cassare gli atti stipulati negli anni precedenti; e ancora nel 1304 dichiarò nulli tutti quei patti agrari che negli ultimi venticinque anni avevano determinato nuove situazioni di 'servaggio'²⁶. Ma la strada migliore e decisiva per stroncare le forme di servitù, che contrastavano con le prerogative giurisdizionali del comune fu in realtà la progressiva concessione dei diritti di cittadinanza alle comunità rurali, intrapresa a partire dal 1315, come rilevò opportunamente Antonio Ivan Pini²⁷.

In passato alcuni studiosi hanno paragonato all'atto di manumissione collettiva bolognese del 1256-1257 un altro atto, quasi coevo, relativo all'affrancazione collettiva dei *rustici* del distretto comunale di Vercelli. In realtà, nella prima metà del XIII secolo la servitù di origine altomedievale nel Vercellese era quasi del tutto scomparsa, a seguito di matrimoni misti, manumissioni individuali e collettive, sotterfugi messi in atto da servi casati imparentati con rustici liberi. Del resto, il comune di Vercelli fin dagli anni 1227-1241 emanò norme che vietavano ai signori del distretto di imporre *comandixie* ai contadini liberi, atti che avrebbero potuto produrre condizioni di servaggio villanale, come ad esempio avveniva in Toscana, Emilia-Romagna e Umbria a seguito della diffusione di patti agrari che si uniformavano ai formulari dei giuristi pratici postirneriani, che si richiamavano alla normativa giustiniana sulla *ascriptio terrae*²⁸.

Quando nel 1243 il comune di Vercelli, sotto la spinta del popolo, intese colpire i magnati fuoriusciti dalla città, emanò un decreto di affrancazione rivolto a tutti i contadini liberi del contado (*rustici*), esonerandoli dal pagamento di tributi a signori fondiari e bannali del territorio ed equiparandoli ai *cives* per quanto ri-

²³ Ivi, p. 152 (ribadito in uno statuto del 3 giugno 1257, edito alle pp. 155-158).

²⁴ Ivi, pp. 155, 157.

²⁵ PANERO, *Forme di dipendenza rurale*, pp. 186-189.

²⁶ A. PALMIERI, *Sul riscatto dei servi della gleba nel contado bolognese*, «Archivio giuridico», III s., VI (1906), pp. 416-430; a pp. 417-419 l'edizione della riformazione del 1304.

²⁷ PINI, *La politica demografica 'ad elastico' di Bologna*, p. 134.

²⁸ PANERO, *Schiavi, servi e villani*, pp. 216-219; ID., *La "servitù della gleba" e il villanaggio. Italia centro-meridionale (secoli XII-XIV)*, Acireale-Roma 2022, pp. 19 sgg., 59 sgg.

guardava i carichi fiscali. L'atto aveva lo scopo di indebolire le forze signorili ostili al comune e aveva l'effetto di emancipare i *rustici* sul piano economico-fiscale, ma non interferiva sullo status giuridico personale degli stessi, perché essi erano già uomini liberi. È evidente da questa carta quanto sia diversa la natura di una manumissione (che a Bologna rendeva liberi *servi* e ascrittizi) rispetto a un atto di affrancazione, come quello vercellese, che esonerava invece dal pagamento di tributi e sottraeva alla giurisdizione signorile i *districtabiles*, personalmente già liberi, per sottoporli alla giurisdizione comunale²⁹. Del resto, il comune di Vercelli, come altri comuni dell'Italia centro-settentrionale, aveva emanato già a partire dagli ultimi anni del XII secolo decreti di affrancazione di *rustici* liberi per sottrarli alla giurisdizione signorile e farli insediare in borghi franchi³⁰.

Nel caso dei *coloni/ascripticii* è dato talvolta di trovare in uno stesso atto il riferimento espresso alla manumissione e all'affrancazione, come è ben documentato nei territori di Perugia e di Assisi³¹: la prima emancipava i *coloni* dagli effetti giuridici del giuramento di *hominium* perpetuo, che rendeva il dipendente vincolato ereditariamente al *dominus*; la seconda lo alleviava dal pagamento di tributi metaeconomici, trasformandolo in libero affittuario³².

Si possono inquadrare in questa doppia liberazione – giuridico-personale ed economica – anche gli atti onerosi di emancipazione collettiva degli *homines alterius* residenti ad Assisi del 1203 e 1210 e la liberazione dei *coloni* del Mugello attuata dal comune di Firenze nel 1289-1290³³. Mi soffermo brevemente solo sul caso fiorentino. Nel 1289 i priori delle arti di Firenze, per impedire alla famiglia degli Ubaldini di acquistare le persone dei *coloni/ascripticii* della Val di Sieve sottoposte ai canonici della cattedrale fiorentina, deliberarono che nessuno potesse acquistare o vendere questi non-liberi, ad eccezione del comune, che avrebbe potuto acquistare i diritti su queste stesse persone; esse, dal canto loro, avrebbero potuto riscattare la loro libertà personale. In caso contrario i trasgressori sarebbero stati multati e i *coloni* venduti sarebbero stati liberati³⁴. Con alcune deliberazioni successive, il comune di Firenze indusse i proprietari di *coloni* a cederli al comune stesso previo pagamento di un riscatto da parte dei

²⁹ Ivi, pp. 284-287.

³⁰ Per brevità mi limito a citare G. FASOLI, *Ricerche sui borghi franchi dell'Alta Italia*, «Rivista di storia del diritto italiano», XV (1942), pp. 139-214; F. PANERO, *Comuni e borghi franchi nel Piemonte medievale*, Bologna 1988; *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, a cura di R. Comba, F. Panero e G. Pinto, Cherasco-Cuneo 2002.

³¹ PANERO, *Schiavi, servi e villani*, p. 272.

³² Ivi, pp. 272-273.

³³ Ivi, pp. 281-283, 292-295. Per Assisi cfr. A. BARTOLI LANGELI, *La realtà sociale assisana e il patto del 1210*, in *Assisi al tempo di San Francesco*, Assisi 1978, pp. 295-323; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio (Storia d'Italia, dir. da G. Galasso, VII/2)*, Torino 1987, pp. 386-394.

³⁴ P. VACCARI, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna 1926, pp. 178-180; P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze 1905, pp. 290-293.

contadini e si adoperò a impedire la cessione dei *coloni* del Mugello da parte dei canonici, risarcendoli con una permuta di beni del valore di tremila lire di denari fiorentini: i *coloni* passati in permuta al comune venivano poi liberati (anche perché erano stati loro a sborsare quella somma cospicua). È interessante poi notare che, insieme all'atto di liberazione dei *coloni* e dei *fideles* perpetui, era anche previsto un atto di affrancazione di *affictaiuolos* personalmente liberi, visto che i canonici cedevano al comune anche i diritti signorili su questi ultimi³⁵.

Le deliberazioni fiorentine ebbero effetti duraturi nel tempo. Infatti se nel 1364 il comune autorizzò l'importazione in città e nel *districtus* di schiavi non cattolici in deroga alle disposizioni che tra la fine del Duecento e l'inizio del Trecento avevano abrogato le forme di servitù rurale e di nuovo colonato ereditario³⁶, ancora gli statuti del 1415 ammettevano solamente patti agrari di natura fondiaria che non prevedessero forme di *fidelitas* che potessero determinare condizioni di servaggio simili a quelle createsi anteriormente al 1289³⁷.

4. Iniziative servili per raggiungere l'emancipazione

Dal caso sardo precedentemente considerato emerge un altro aspetto interessante dell'emancipazione servile: infatti, accanto all'atto formale di manumissione, si evidenzia anche il miglioramento delle condizioni effettive di vita dei *servi* nel basso medioevo, legato sia ai matrimoni misti sia a diritti acquisiti, con il consenso tacito o espresso dei signori, al di fuori di un atto ufficiale di liberazione.

Infatti è il miglioramento spontaneo della condizione economico-giuridica dei *servi* (che in alcuni casi possono ormai giurare in tribunale, come abbiamo visto, e in altri possono sottoscrivere contratti agrari, come avviene per esempio anche a Genova o nel Veneto)³⁸ ad avvicinarli ai liberti condizionati e non la retrocessione di questi ultimi sul piano giuridico-economico.

A Genova, nel momento in cui cominciava a intensificarsi la schiavitù di tratta bassomedievale, nel secolo XII, molti *famuli*, discendenti da *servi* rurali, avevano ormai ottenuto da tempo dal vescovado il possesso a tempo indeterminato delle terre in concessione con il diritto di venderne il dominio utile ad altri *servi* della Chiesa e, verso la metà del secolo, anche a uomini liberi dipendenti dall'episcopio. Ciò, insieme ai matrimoni misti, favorì indubbiamente l'emancipazione dei *servi* della Chiesa genovese, che dagli anni Quaranta in poi cercavano di nascondere la propria macchia servile, ricorrendo anche alla fuga dopo aver ceduto a terzi le terre in concessione. A questo punto per la Chiesa divenne più vantaggioso riconvertire i patti agrari perpetui con i *servi* in contratti a termine, che consentivano un maggior controllo signorile della terra; contestualmente

³⁵ VACCARI, *L'affrancazione*, p. 182.

³⁶ G. MULLER, *Documenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno MDXXXI*, Firenze 1859, pp. 120-121.

³⁷ VACCARI, *L'affrancazione*, p. 119.

³⁸ PANERO, *Schiavi, servi e villani*, pp. 331-334.

si lasciava però cadere in oblio la memoria della condizione giuridica dei *famuli*, di fatto equiparati ai dipendenti liberi, proprio nel momento in cui la schiavitù di tratta, come si è visto, andava crescendo nella città di Genova³⁹.

In Valpolicella, come ha messo bene in luce Andrea Castagnetti, anche i *servi* del monastero di San Zeno di Verona, già intorno al Mille, potevano vendere ad altri *servi* dell'ente monastico beni fondiari in concessione perpetua, sui quali essi vantavano un possesso paragonabile allo *ius proprietatis*⁴⁰.

Come abbiamo visto, i matrimoni misti fra *servi*, colliberti condizionati e donne/uomini liberi è uno dei segni più evidenti dell'emancipazione spontanea dei *servi*, che invece nell'alto medioevo non potevano unirsi in matrimonio a donne e uomini liberi senza l'autorizzazione dei padroni, anche dopo il superamento del divieto, ben più grave, fatto alle donne libere di unirsi a schiavi, previsto dal capitolo 221 dell'editto di Rotari⁴¹. Per citare un esempio abbastanza noto, tra la fine del secolo XII e l'inizio del XIII nei villaggi di Cannero e Oggiogno sul Lago Maggiore, proprio grazie ai matrimoni misti autorizzati dai signori locali (i canonici della cattedrale di Novara), risiedevano circa cinquanta famiglie di *servi casati*. Un numero notevole rispetto agli altri villaggi della regione, dove invece la servitù rurale risulta praticamente scomparsa⁴².

La possibilità per i *servi* di unirsi in matrimonio con donne e uomini liberi è indubbiamente un segno di emancipazione – come lo era stato, del resto, per i *servi* altomedievali, il trasferimento dal dominico al massaricio, dove avevano acquisito una maggior autonomia economica, diventando *servi casati* –; un segno di emancipazione confermato dal diritto acquisito di adire i tribunali pubblici e da quello di poter pescare nelle acque del lago sottoposte alla giurisdizione del vicino monastero di Arona, come avveniva per i contadini dipendenti liberi della zona. Nonostante ciò, l'assimilazione di fatto ai contadini liberi del luogo non significava emancipazione sul piano giuridico poiché tali diritti acquisiti si coniugavano, in questo caso, con la capacità dei *domini* novaresi di potenziare il numero di famiglie servili di cui si conservava pienamente la memoria. Non dimentichiamo, infatti, che mentre nelle aree di diritto romano era la madre a trasmettere lo *status* servile, nei territori di diritto longobardo e franco era sufficiente avere un genitore di condizione servile per essere considerati *servi* nei tribunali, come è stato ancora ribadito recentemente da Antonio Padoa Schioppa⁴³.

Pertanto per ottenere un'emancipazione giuridica effettiva per queste famiglie fu necessaria una vera e propria manumissione – questa volta sollecitata dalle comunità servili dei due villaggi – che giunse solo nel 1211 quando, contestualmente all'atto, i canonici di Novara vendettero in allodio a quelle famiglie, per

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ A. CASTAGNETTI, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona 1984, pp. 84, 96-98.

⁴¹ *Edictus Rothari*, p. 58, cap. 221.

⁴² F. PANERO, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli 1990, pp. 147-149.

⁴³ A. PADOA SCHIOPPA, *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015.

la somma cospicua di 155 lire imperiali, le terre fino a quel momento detenute in concessione consuetudinaria dai *servi casati*.

I processi di libertà studiati da Padoa Schioppa dimostrano invece che nel periodo di maggior fioritura della servitù medievale, fra VIII e XI secolo, le iniziative di alcuni *servi* che tentarono di adire i tribunali per rivendicare la propria libertà ebbero raramente un esito positivo sia per la mancanza di testimoni utili a provare lo status di libertà dei sedicenti liberi, sia a causa di ingiustizie palesi da parte della corte giudicante⁴⁴.

Per concludere e completare il quadro delle iniziative per raggiungere l'emancipazione da parte dei «*servi anelanti alla libertà*»⁴⁵, possiamo infine riprendere alcune considerazioni formulate da Pierre Dockès, secondo il quale l'emancipazione servile segue, fin dall'antichità, le trasformazioni dell'economia. Inquadro il tema nel pensiero marxista, le condizioni dell'*esclavage* tardoantico e altomedievale e del *servage* successivo non sarebbero originariamente dovute a relazioni individuali fra uomini – il padrone e lo schiavo –, ma sarebbero piuttosto una conseguenza di rapporti di produzione nati all'interno della comunità e dai contatti economici fra più comunità⁴⁶. Per quanto riguarda in modo specifico l'emancipazione servile, questa non sarebbe sostanziata dalla subordinazione a un qualsiasi *dominus*, ma dall'esigenza di trasformare la dipendenza ereditaria in una dipendenza temporanea o, comunque, modificabile legalmente allorché il dipendente scelga di interrompere la subordinazione per trasferirsi in un'altra città o in un altro villaggio del contado.

Se l'emancipazione servile segue i cambiamenti dell'economia, allora vi saranno più momenti di crisi della schiavitù/servitù fra antichità e medioevo. Infatti il sistema di produzione 'post-schiavistico' comincia già a delinearci nel III secolo con la nascita del 'colonato', per proseguire poi fino al X secolo con le sempre più diffuse forme di accasamento servile. Quantunque per l'autore sia difficile distinguere nettamente la condizione di schiavitù da quella di servaggio, la situazione reale indica nondimeno che il servo casato ha raggiunto un'autonomia relativa per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro e dell'insediamento: di qui nasce la condizione di *servage*, profondamente diversa da quella che caratterizza i rapporti schiavistici di produzione del mondo antico⁴⁷.

Questa linea interpretativa per comprendere il processo di emancipazione servile di natura economica è condivisibile, a patto che non si postuli un succes-

⁴⁴ Ivi, pp. 101-105, 132-136.

⁴⁵ È questo il titolo del noto *Capitulare de servis libertatem anhelantibus* di Ottone III: *Monumenta Germaniae Historica, Legum, IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, p. 47, n. 21, 21 mag. 996-23 gen. 1002.

⁴⁶ P. DOCKÈS, *La libération médiévale*, Paris 1979, pp. 17-21.

⁴⁷ Ivi, pp. 19-21. Per un dibattito recente su schiavitù e altre forme di dipendenza personale ereditaria – in particolare per gli *homines de creatione* (nati nella grande proprietà signorile) –, condivisibile per diversi aspetti a patto di non considerare i *vassalli* nella categoria della «servidumbre» territoriale, cfr. R. GONZÁLES GONZÁLES, *Esclavitud y dependencia personal en el país asturleonés (siglos IX-XIII)*, «Medievalismo», 27 (2017), pp. 159-205.

sivo livellamento della dipendenza dei *serfs* e di quella dei *libres tenanciers* per spiegare il cosiddetto «modo feudale di produzione», ormai non più sostenibile, intanto perché le autodedizioni in stato di servitù da parte di uomini liberi va oltre l'età carolingia e poi perché le manumissioni piene, che danno la libertà totale a uomini di dichiarata condizione servile sono ben documentate nel basso medioevo sia in Italia, come abbiamo visto, sia in altri paesi europei. Senza contare che in tutte le regioni della penisola è attestata, dopo il Mille, la possibilità per i contadini dipendenti liberi di cedere a terzi le terre in concessione e di emigrare verso città, villenove e villaggi di antico insediamento⁴⁸.

Le iniziative di 'autoemancipazione' nel corso del medioevo – a parte gli effetti delle manumissioni deliberate da signori e comuni, come abbiamo visto –, sono dunque la conseguenza di tanti altri fattori, legati ai progressi tecnici e allo sviluppo di nuove forze produttive, ai matrimoni misti, all'accasamento dei *servi* e alle mistificazioni da parte di questi ultimi, alla resistenza passiva degli stessi contro le direttive dei signori, fino alle ribellioni aperte, che coinvolgono tuttavia *servi*, *coloni* e contadini personalmente liberi⁴⁹.

Allora diventa più chiaro che l'emancipazione servile nel medioevo non è soltanto conseguenza di iniziative signorili e comunali sul piano giuridico, ma è al tempo stesso effetto di cambiamenti economici e sociali, che spesso sfuggono al pieno controllo dei signori, come avviene in particolare con l'accasamento dei *servi* e con il riconoscimento ai medesimi del possesso delle terre in concessione a tempo indeterminato e del diritto di cederle a terzi, offrendo così agli stessi la possibilità concreta di confondersi con i contadini dipendenti liberi.

⁴⁸ F. PANERO, *Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po, Sesia e Dora Baltea (secoli XII e XIII)*, Bologna 1984.

⁴⁹ DOCKÈS, *La libération*, pp. 30-33, 42-45, 64-67, 115-118, 249-251; F. PANERO, *Un anno e un giorno. Migrazioni per la libertà nel basso medioevo*, Cherasco 2022, pp. 7 sgg., 25 sgg., 51 sgg.